

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1578

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, PISICCHIO, CRISTOFORI, ANDREONI, LAFORGIA, SQUICCIARINI, URSO, PALMITESSA, MOLE, MAZZARINO, TANTALO, MERENDA, STELLA, BALDI, SCHIAVON, SANGALLI, TRAVERSA, PREARO, PAVONE, BOFFARDI INES, VAGHI

Presentata l'11 giugno 1960

Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'altra legislatura il Parlamento con diverse iniziative ebbe a contribuire validamente per risolvere il grave problema dell'imponente massa di disoccupati nel campo magistrale: va ricordato innanzitutto la sistemazione di moltissimi insegnanti che per tanti anni avevano dato il proprio concreto e lodevole impegno di lavoro nell'insegnamento anche se non vincitori di concorso.

Tale fu l'intenzione del legislatore quando venne approvata la legge 25 luglio 1966, n. 574, che tanti benefici ha portato.

In effetti più volte si è manifestata la volontà da più parti espressa di risolvere la questione dei fuori ruolo avendo mente, indipendentemente dalla partecipazione a concorsi, soprattutto al riconoscimento della personalità umana degli insegnanti, della esperienza da essi acquisita in anni di lavoro, del contributo e del valore del loro servizio prestato nella scuola, anche senza titolo di concorso.

Va detto però che tale intenzione, per una certa parte, non ha trovato integrale applicazione.

Varie iniziative nella passata legislatura successivamente all'approvazione della legge 25 luglio 1966, n. 574, si posero il problema di quegli insegnanti che per motivi diversi non si trovavano a beneficiare della sistemazione attraverso la graduatoria permanente, in pratica riservata agli idonei dei concorsi magistrali, o in virtù dei concorsi magistrali speciali di cui all'articolo 8 della legge citata 25 luglio 1966, n. 574.

In particolare desideriamo riportare all'attenzione e risolvere il caso, più volte evidenziato, dei cosiddetti « triennialisti ».

Con la legge 28 luglio 1961, n. 831, meglio nota con la denominazione « Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettorati centrali e del personale ausiliario

delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » ovvero « Provvedimento unico », è stata prevista la sistemazione in ruolo di insegnanti incaricati che sono stati iscritti in graduatorie ad esaurimento, beneficio che non è stato previsto solo per coloro che avevano conseguito l'abilitazione (articolo 21), ma anche per coloro che fossero privi dell'abilitazione per determinate materie (articolo 20).

Come abbiamo già evidenziato, per gli insegnanti elementari non è stato previsto analogo beneficio e, allorché con la recente legge 25 luglio 1966, n. 574, è stata prevista una graduatoria permanente a carattere provinciale, la iscrizione è stata circoscritta solo a coloro che avessero conseguito la idoneità in un precedente concorso, trascurandosi in-

vece la situazione di quegli insegnanti elementari che hanno da lunghi anni prestato lodevole servizio quali incaricati triennali.

Si tratta di insegnanti fuori ruolo i quali però, in virtù di validi titoli, sono stati o sono investiti, in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, di nomina triennale, in altri termini di un mandato di insegnamento per un ciclo di studi completo. Maestri, quindi, che hanno acquisito, fra l'altro, lodevoli meriti e ampia esperienza.

La presente proposta vuole riparare a questa lacuna della legge, prevedendo l'attribuzione di una metà dei posti annualmente riservati per l'immissione nel ruolo soprannumerario a favore di quegli insegnanti che abbiano prestato servizio meritevole in qualità di incaricati triennali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo nominati per un triennio ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, — articolo 10 — su posti di classi normali, posti di classi differenziali e posti di scuole speciali sono immessi nei ruoli degli insegnanti elementari della provincia nella quale prestano servizio o hanno prestato servizio.

ART. 2.

L'immissione nei ruoli di cui all'articolo 1 avverrà per effetto di una graduatoria ad esaurimento riservata.

L'iscrizione nella graduatoria avviene a domanda nell'ordine determinato dal punteggio complessivo attribuito all'atto della nomina di cui all'articolo 1.

La nomina in ruolo avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

A parità di punteggio complessivo costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di servizio.

ART. 3.

Gli insegnanti triennali inclusi nella graduatoria ad esaurimento riservata, rimangono in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

ART. 4.

La nomina in ruolo avviene ogni anno dopo il normale movimento magistrale e l'immissione in ruolo normale degli insegnanti soprannumerari, per la metà dei posti riservati al ruolo soprannumerario.

ART. 5.

Tutto il servizio prestato in qualità di incaricato triennale è valido, dopo il periodo di prova, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

L'insegnante continuerà a fruire, nel suddetto periodo di prova, del trattamento economico acquisito.